

D.L. 17 marzo 2020, n. 18 [\(1\)](#) [\(2\)](#).

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria.

[\(2\)](#) Convertito in legge, con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27*.

Art. 111 *Sospensione quota capitale dei prestiti concessi alle regioni a statuto ordinario* [\(472\)](#) [\(475\)](#)

1. Le regioni a statuto ordinario sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'*articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale.

2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da approvare da parte della Giunta in via amministrativa, per le finalità di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori economici colpiti dall'epidemia di Covid-2019, in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto. [\(473\)](#)

3. Ai fini del rispetto del saldo di cui all'*articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, in sede di Conferenza Stato Regioni, possono essere ceduti spazi finanziari finalizzati agli investimenti alle Regioni maggiormente colpite. [\(473\)](#)

4. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui agli *articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64*, e successivi rifinanziamenti.

4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'*articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o

minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. [\(474\)](#)

5. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 4,3 milioni di euro e a 338,9 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 126. [\(473\)](#)

[\(472\)](#) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27*.

[\(473\)](#) Comma così modificato dalla *legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27*.

[\(474\)](#) Comma inserito dalla *legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27*.

[\(475\)](#) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi l' *art. 42, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.